



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

FAQ CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Il d.m. 9 febbraio 2018, n. 17 (*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*) attua le disposizioni dell'art. 43 della legge professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247) che prevedono - oltre alla pratica forense - la **frequenza obbligatoria e con profitto**, per un periodo **non inferiore a 18 mesi**, di **corsi di formazione a indirizzo professionale**.

Chi ha l'obbligo di frequentare il corso?

Sono tenuti a frequentare il corso coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti **a partire dal 1° aprile 2022**.

Per i praticanti iscritti al Registro **prima del 1° aprile 2022**, la frequenza del corso è **facoltativa**.

I praticanti che svolgono il tirocinio formativo (stage) presso gli uffici giudiziari ex art. 73 d.l. 69/2013 sono tenuti all'obbligo di frequenza del corso?

Il Consiglio dell'Ordine, con [delibera del 4 aprile 2024](#), esaminato il parere CNF n. 49 del 24 novembre 2023 con cui sono stati superati precedenti orientamenti, ha previsto che:

a) coloro che iniziano il tirocinio formativo in data successiva alla delibera COA hanno l'obbligo di frequenza del corso per un **periodo non inferiore a 18 mesi** (3 semestri e verifica finale);

b) coloro che alla data della delibera COA hanno già iniziato il tirocinio formativo e si iscrivono al Registro dei Praticanti in data successiva alla stessa delibera hanno l'obbligo di frequenza del corso per un **periodo non inferiore ad un semestre** (e verifica finale).

La delibera COA 4 aprile 2024 precisa inoltre che:

a) coloro che iniziano il tirocinio formativo devono iscriversi contestualmente al Registro dei praticanti avvocati anche senza dominus, indicando come recapito - all'atto della richiesta di iscrizione al Registro - l'Ufficio giudiziario di svolgimento del tirocinio formativo;

b) la pratica presso un avvocato (dominus) deve in ogni caso essere svolta nell'ultimo semestre del tirocinio formativo o successivamente alla conclusione del tirocinio stesso;

c) i praticanti interessati a quanto stabilito nella delibera COA, che intendano ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, dopo aver sostenuto il colloquio, devono presentare l'attestazione ex art. 73, c. 1, D.L. 69/2013 di esito positivo del tirocinio formativo presso l'Ufficio giudiziario e l'attestazione di positiva frequenza di uno dei corsi ex art. 43 L. 247/2012.

I praticanti che svolgono la pratica presso gli uffici giudiziari ex art. 44 l. 247/2012 sono tenuti all'obbligo di frequenza del corso?

Sì. L'art. 8, c. 2, del d.m. 17 marzo 2016, n. 58 (*regolamento sull'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari*), prevede che "resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".



I praticanti che hanno frequentato proficuamente le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) sono tenuti all'obbligo di frequenza del corso?

Al quesito ha risposto il Cnf, con parere 24 marzo 2023, n. 1, ritenendo "che sussista una **equipollenza funzionale** tra la frequenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e la frequenza del corso di formazione ex art. 43 legge n. 247/12, atteso che il d.m. n. 17/2018 annovera le scuole tra i soggetti organizzatori dei predetti corsi. Da ciò consegue che (...) per il tirocinante che frequenti unicamente la Scuola di specializzazione il diploma conseguito a seguito della frequenza della medesima **non solo è equipollente** rispetto allo svolgimento di un anno di tirocinio, ma **assorbe altresì l'obbligo di frequenza del corso** di formazione per il restante semestre".

Il corso è obbligatorio anche nel caso di tirocinio anticipato durante gli studi universitari?

Come previsto dall'art. 5, c. 2, del d.m. 17 marzo 2016, n. 70 (Disciplina per lo svolgimento del tirocinio forense), "Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del corso per chi svolge la pratica all'estero?

È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del corso per il praticante che svolge il tirocinio forense in altro Paese dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 41, c. 6, lett. c) della legge professionale. L'esonero è consentito per un massimo di 6 mesi, pari alla durata massima del tirocinio in altro Paese UE.

Anche l'Ordine organizza un corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato?

Sì, l'Ordine degli Avvocati di Milano, con la **Scuola Forense di Milano**, organizza il "**Corso obbligatorio per tirocinanti avvocati**".

Dove sono reperibili le informazioni sul Corso organizzato dall'Ordine?

Le informazioni sono pubblicate sul sito dell'Ordine, pagina *PRATICANTI E NEOLAUREATI* (<https://www.ordineavvocatimilano.it/it/praticanti-e-neolaureati/p225#s752>) e sul sito della Scuola Forense di Milano (<https://www.scuolaforensemilano.it/>).

Il Corso dell'Ordine è riservato ai praticanti iscritti nel Registro tenuto dall'Ordine di Milano?

Sì.

Con quale periodicità è organizzato il Corso dell'Ordine?

La periodicità del Corso è **semestrale**, come previsto dal d.m. 17/2018 (novembre-aprile e maggio-ottobre) per un totale di **3 moduli** da **60 ore** ciascuno.

Dove si svolge il Corso dell'Ordine?

Il Corso si svolge **in presenza** presso il Salone Valente, Via San Barnaba, 29 – Milano (salvo **4 lezioni** che si svolgono via Zoom).



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Qual è il costo del Corso dell'Ordine?

Il costo d'iscrizione è di **200 euro a semestre**. Non vi sono altri costi se non quelli relativi al rilascio del certificato di compiuta pratica.

È possibile chiedere il trasferimento da un corso organizzato da altri soggetti al Corso dell'Ordine?

Sì, è possibile chiedere il trasferimento **in tempo utile** per l'iscrizione a un modulo non ancora avviato e, in ogni caso, **unitamente** al trasferimento dell'iscrizione al Registro praticanti.

È possibile frequentare corsi per l'accesso alla professione forense organizzati da altri soggetti?

Sì, in alternativa al Corso dell'Ordine è possibile frequentare i corsi organizzati dalle Università (<https://www.ordineavvocatimilano.it/it/praticanti-e-neolaureati/p225#s802>) o da altri soggetti accreditati (<https://www.ordineavvocatimilano.it/it/praticanti-e-neolaureati/p225#s746>).